

ACCORDO

PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL PER I
DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DEL 18.06.2008, RINOVATO
IL 19.04.2010, PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI
MACERATA

In data 27 dicembre 2011, presso la sede di Confindustria Macerata,

Tra

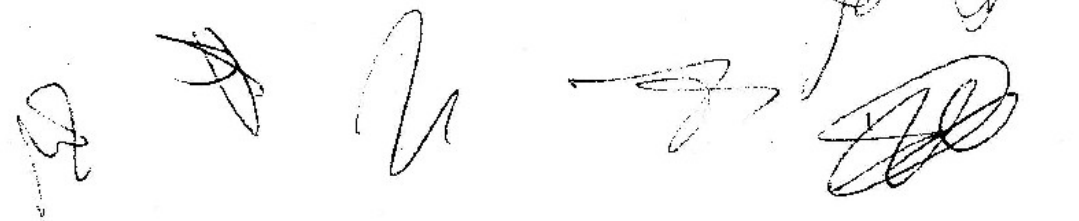
Confindustria Macerata, rappresentata dal Presidente della sezione provinciale costruttori edili Ance, Sig. Lino Dino Frapiccini e da ulteriori due rappresentanti della categoria, nelle persone del Dott. Massimo Paci e del Sig. Pierluigi Sardellini, assistiti dai seguenti funzionari di Confindustria Macerata: Dott. Gianni Niccolò, Dott. Umberto Pietroni, Dott.ssa Sabina Bianchi

e

La Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L. – Uil rappresentata dal segretario generale Sig. Sergio Campanari e dal segretario Sig. Boris Basti.

La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini F.I.L.C.A. – C.I.S.L., rappresentata dal segretario generale, Sig. Primo Antonelli e dal segretario aggiunto, Sig. Valter Paolucci;

La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, delle Industrie Affini ed Estrattive, F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., rappresentata dal segretario generale, Sig. Daniel Taddei, dai segretari, Sig. Massimo De Luca e Sig.ra Cinzia Mosca



VIENE STIPULATO

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo dell'accordo di rinnovo del CCNL del 18 giugno 2008, sottoscritto il 19 aprile 2010, da valere in tutto il territorio della Provincia di Macerata, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per gli operai e gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati.

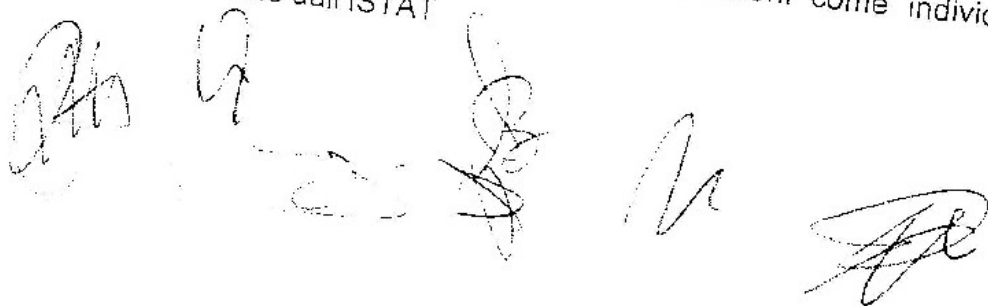
Art. 1 Decorrenza e durata

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto provinciale decorre dal 1.07.2011 al 30.06.2013.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.

Art. 2 - E.V.R. (Elemento variabile della retribuzione)

L' Elemento Variabile della Retribuzione(EVR), di cui agli artt. 12, 38 comma 3, lettera f e commi da 4 a 21 ed art. 46 dell'accordo di rinnovo del CCNL 18.06.2008, del 19.04.2010, è istituito quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore.
L'EVR, che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, compreso il TFR, viene fissato, per il triennio del presente accordo, nella misura del 6% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1 gennaio 2010.
I cinque indicatori che determineranno l'EVR su base triennale, ciascuno con lo stesso valore ponderale del 20%, sono:

1. numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
2. monte salari denunciati in Cassa Edile;
3. ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT



5. numero di DURC rilasciati nella provincia di Macerata dalla Cassa Edile, dall'INPS e dall'INAIL.

Per la determinazione annuale del valore dell'EVR, le parti si incontreranno entro il mese di giugno di ogni anno.

Le parti, nella verifica annuale, confronteranno la media aritmetica dei singoli parametri triennio su triennio.

Ogni verifica successiva annuale comporterà lo slittamento di un anno del triennio di riferimento:

2011: a riferimento il triennio 2008/2007/2006 con il triennio 2007/2006/2005

2012: a riferimento il triennio 2009/2008/2007 con il triennio 2008/2007/2006

2013: a riferimento il triennio 2010/2009/2008 con il triennio 2009/2008/2007

La decorrenza dell'EVR è stabilita dal 1 luglio 2011.

L'EVR verrà erogato in quote mensili al personale in forza.

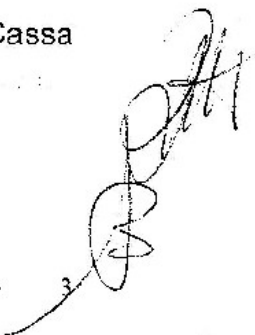
Per l'anno 2011, a seguito della verifica congiunta effettuata in data odierna, le parti concordano l'inizio dell'erogazione dal mese di gennaio 2012 (competenza dicembre), comprensiva di una rateizzazione (in cinque soluzioni) dell'EVR non erogato (luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre) a tutti coloro che erano in forza alla data di stipula del presente accordo e pro quota per i mesi in forza nel periodo luglio-dicembre.

Qualora il rapporto di lavoro con il dipendente si dovesse interrompere, per qualsivoglia motivo, prima del recupero totale dell'EVR pregresso, l'azienda lo erogherà in un'unica soluzione con l'ultima busta paga.

L'EVR aziendale:

fatto salvo quanto previsto dall'art.38 del CCNL, per le aziende che volessero avvalersi dell'EVR aziendale, i due parametri aziendali stabiliti dall'art. 38, comma 14 dell'accordo di rinnovo sopra richiamato (ore denunciate in Cassa Edile, volume d'affari Iva) devono essere verificati per gli stessi periodi temporali individuati per la procedura territoriale.

Nel caso del non raggiungimento di uno dei due parametri aziendali, l'impresa è tenuta a produrre una autocertificazione, da inviare alle locali ANCE e Cassa Edile, contenente gli allegati:



1. ore cassa edile denunciate nel periodo di riferimento;
2. dichiarazioni annuali IVA dell'impresa, presentate alla scadenza prevista per legge, nel periodo di riferimento.

Se una delle due comunicazioni, da inviare all'ANCE e alla Cassa Edile, risultasse mancante, l'autodichiarazione non potrà considerarsi valida e quindi l'EVR sarà erogato nella sua interezza.

L'Ance territoriale informerà, anche laddove sono presenti le Rsa o le Rsu, le organizzazioni sindacali territoriali di detta comunicazione entro una settimana dal ricevimento.

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali in maniera unitaria attiveranno in forma scritta, entro una settimana, il confronto per la verifica sui due parametri aziendali.

La procedura si concluderà con un verbale congiunto di incontro che avrà valore di un nulla osta per l'impresa. In caso di esito negativo l'impresa applicherà la percentuale di EVR determinata a livello territoriale.

Art. 3 – Premio una tantum

Considerato il drammatico periodo di crisi che le aziende ed i lavoratori del settore edile stanno vivendo;

tenuto conto che le prospettive, anche per i prossimi anni, destano pesanti preoccupazioni;

valutato che la Cassa Edile di Macerata ha un assetto finanziario solido ed idoneo a sostenere i sottostanti istituti premiali;

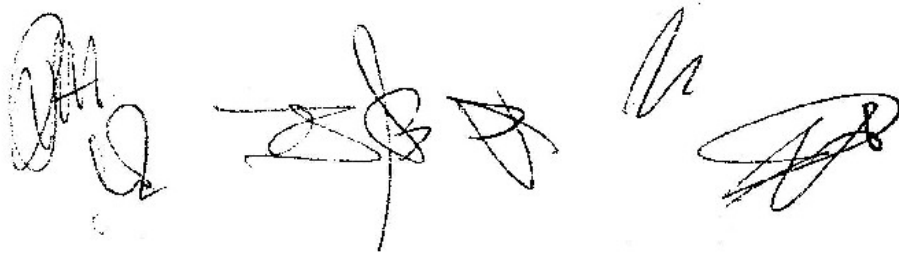
le parti concordano di istituire una disponibilità, pari ad 765.000,00 €, da suddividere nel seguente modo:

- 465.000,00 a favore delle imprese
- 300.000,00 a favore dei lavoratori.

Nello specifico le parti concordano nell'istituire i seguenti due istituti:

UNA TANTUM IMPRESE

Alle Imprese in possesso di anzianità contributiva, superiore a 10 anni di iscrizione alla Cassa Edile di Macerata, verrà riconosciuto un premio determinato in funzione



propria attività per un periodo superiore a 4 ore, con presenza in cantiere anche dopo la pausa meridiana, un'indennità sostitutiva di mensa, secondo la tabella B, indipendentemente dalla qualifica e dalla categoria del singolo lavoratore.

Le parti convengono che il trattamento di trasferta, riconosciuta secondo la tabella B, non trova applicazione nel caso in cui il cantiere, dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera, sia ubicato nel Comune di residenza ovvero determini un avvicinamento al suo Comune di residenza, tale da non comportare un aumento del normale disagio correlato alla prestazione.

Il pasto, eventualmente riconosciuto, assorbe l'indennità sostitutiva di mensa e assorbe o riduce quella di trasferta di un importo pari al valore indicato nella penultima colonna della tabella B.

Le predette diarie, comunque riconosciute, si intendono risarcitorie di ogni spesa connessa di viaggio ed al disagio conseguente alla trasferta.

I riferimenti chilometrici devono essere calcolati dai limiti territoriali del Comune di assunzione e del Comune dove insiste il cantiere.

Restano fermi gli importi riconosciuti, per i sopradetti istituti, a decorrere dal 01/01/2009.

Tabella B						
	Periodo di riferimento	Indennità sostitutiva di mensa	trasferta	Totale (indennità + trasferta)	pasto	Totale (pasto + trasferta)
Lavori in comune	01/01/2009	6.16 €	-----	6.16 €	12.00 €	12.00 €
Lavori da 0 a 27 km	01/01/2009	6.16 €	3,00 €	9.16 €	12.00€	12.00 €
Lavori oltre i 27 km	01/01/2009	6.16 €	9.34 €	15.50 €	12.00 €	15.50 €

Art. 11 - Mensa

Nel caso di cantieri di accesso particolarmente disagiati, il capocantiere è tenuto, su richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione un locale da adibire a cucina, a provvedere alla disponibilità dei relativi utensili e ad attrezzare un

locale da adibire a refettorio; qualora la richiesta venga da almeno 50 dipendenti l'imprenditore è tenuto a mettere a disposizione anche un cuoco.

Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra, l'operaio ha diritto al pasto o all'indennità sostitutiva di mensa, con gli importi definiti nella tabella di cui all'art. 10, purchè svolga la propria attività per un periodo superiore a 4 ore.

Qualora sia assicurato il pasto, il concorso dell'impresa al costo dello stesso è fissato nella misura dell'80% dello stesso, con un limite massimo di costo di €. 12,00.

L'indennità sostitutiva di mensa non compete qualora sia assicurato il pasto.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto, anche aziendali, dati per lo stesso titolo.

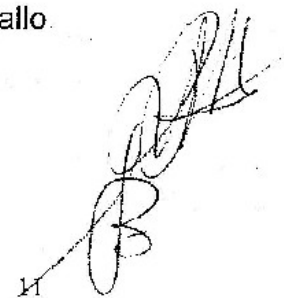
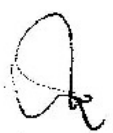
Art. 12 – Formazione Professionale

Le sottoscritte parti, nel confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di una adeguata e concreta cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.

In tale ambito, le sottoscritte parti si impegnano a proporre la costituzione di un coordinamento tecnico tra le Scuole Edili regionali che, su mandato delle parti sociali, consenta il pieno sviluppo delle politiche formative e del lavoro, in attuazione delle indicazioni del CCNL e del Formedil.

Art. 13. -Prevedi

Le parti, riconoscendo l'importanza della previdenza complementare ed al fine di promuovere l'adesione volontaria dei lavoratori al fondo PREVEDI, concordano l'istituzione della mutualizzazione della contribuzione, a carico delle Imprese per gli aderenti al Fondo di previdenza integrata PREVEDI, a condizione che almeno il 10% dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile abbiano aderito volontariamente allo stesso fondo.



A tal fine le parti, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, stabiliranno la contribuzione di cui al punto precedente e nei limiti massimi dello 0,30% di cui all'accordo Ance - OO.SS. del 10.09.2003, calcolata sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile. Detti contributi affluiranno ad un apposito fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi da esse versato al fondo PREVEDI e relativi all'1% della retribuzione del lavoratore.

L'eventuale contributo sarà sottoposto a verifica semestrale in correlazione alle iscrizioni al PREVEDI e comunque non può determinare riserve, non può essere destinato ad altre gestioni della Cassa Edile e pertanto, verrà rimborsato pro quota alle aziende iscritte alla Cassa Edile.

Le parti, inoltre, si danno atto che il contributo di cui sopra non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e, pertanto, non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.

Art. 14 – Igiene ed ambiente di lavoro

E' intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle modifiche normative di legge in materia di igiene ed ambiente di lavoro.

Nella fattispecie i cantieri dovranno essere provvisti di spogliatoio, refettorio, servizi igienici, ecc. previsti dall'art. 85 del CCNL 18.06.2008.

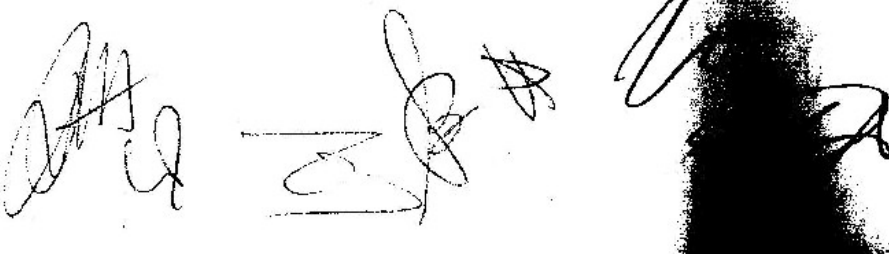
Inoltre, ogni anno, il datore di lavoro fornirà due tute da lavoro, una per il periodo estivo e l'altra per il periodo invernale ed idonee calzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Apprendistato

La disciplina dell'apprendistato è regolata da norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni dell'art. 92 del vigente CCNL.

Art. 16 – Orario di lavoro

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 del CCNL 18.06.2008 e fermo restando, agli effetti legali, l'orario di lavoro stabilito dalle norme di legge, con le eccezioni e le deroghe relative, l'orario normale contrattuale ~~settimanale~~ viene fissato in 40 ore di media annua.



Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinarie e saranno compensate con le maggiorazioni retributive di cui all'art. 19 del vigente CCNL, ad eccezione delle ore di recupero previste dall'art. 10 dello stesso contratto.

Art. 17 – Ferie

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del vigente CCNL, le aziende concederanno agli operai due settimane consecutive di ferie nel periodo 1° luglio – 31 agosto; a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa il godimento della terza settimana verrà concordata direttamente tra impresa e singolo dipendente.

Il godimento della settimana di ferie residua sarà concordato tra le parti ed usufruita entro il 31 dicembre di ogni anno.

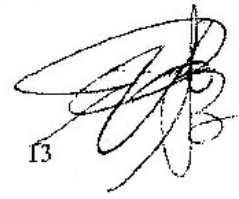
Art. 18 – Indennità territoriale di settore, premio di produzione ed E.E.T. (elemento economico territoriale).

In conformità agli artt. 12 e 46 CCNL 18.06.2008, restano ferme, nelle cifre in atto nella Provincia di Macerata, l'indennità territoriale di settore ed il premio di produzione.

In conformità dell'art. 12, comma 2, dell'accordo nazionale del 19.04.2010, di rinnovo del CCNL 18.06.2008, resta fermo, nelle cifre in atto nella Provincia di Macerata, l'elemento economico territoriale.

Gli importi, relativi alla somma delle voci sopra descritte, sono determinati come riportato nella tabella C:

Tabella C				
CATEGORIE OPERAI	LIV. CCNL	I.T.S.	E.E.T.	SOMMA I.T.S. + E.E.T. DAL 01/01/2011
4° LIVELLO	4°	€ 1,15118	€ 0,33880	€ 1,48988
SPECIALIZZATO	3°	€ 1,07005	€ 0,31500	€ 1,38505
QUALIFICATO	2°	€ 0,96529	€ 0,28350	€ 1,24879



COMUNE	1°	€ 0,83055	€ 0,24220	€ 1,07275
CUST., GUARD. FATTOR. PORTIN. USCIERI, INSERV.		€ 0,74697	€ 0,21770	€ 0,96467
CUSTODI, GUARD. CON ALLOGGIO, PORTINAI		€ 0,66506	€ 0,51730	€ 0,85896
CATEGORIE IMPIEGATI	LIV. CCNL	PREMIO DI PRODUZIONE	E.E.T.	IMPORTI DAL 01/01/2011 (PREMIO DI PRODUZIONE + EET)
1° SUPER	7°	€ 278,90	€ 83,80	€ 362,70
1° CAT	6°	€ 254,62	€ 75,42	€ 330,04
2° CAT.	5°	€ 211,10	€ 62,85	€ 273,95
ASSIST. TECN.	4°	€ 191,11	€ 58,66	€ 249,77
3° CAT.	3°	€ 177,60	€ 54,47	€ 232,07
4° CAT.	2°	€ 160,13	€ 49,02	€ 209,15
4° CAT. 1° IMP.	1°	€ 137,55	€ 41,90	€ 179,45

ART. 19 – Indennità per lavori di alta montagna

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna, di cui all'art. 23 del vigente CCNL, è dovuta per lavori effettuati sopra gli 800 metri sul livello del mare ed è pari al 15% della retribuzione globale.

Art. 20 – Indennità di turno

In deroga all'art. 19 del vigente CCNL, le percentuali afferenti ai lavori effettuati in turni regolari avvicendati vengono incrementati di dell'1%.

Pertanto:

- il lavoro diurno compreso in turni regolari **avvicendati** è pari al 10%;
- il lavoro notturno compreso in turni regolari **avvicendati** è pari al 12%.

Art. 21 – Reperibilità

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per

sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile, di norma previo preavviso di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero di lavoratori, dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.

Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.

Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo – in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale – e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.

Nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo di reperibilità, assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento, non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui all'articolo 99 del c.c.n.l. 18.06.2008.

La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:

- a) oraria;
- b) giornaliera;
- c) settimanale.

La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà coinvolgere più di sei giorni continuativi.

Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro:

LIVELLO	Compenso giornaliero			Compenso settimanale		
	16 ore g. lav.	24 ore g. libero	24 ore g. festivo	6 gg. con festivo	6 gg. Con festivo e g. libero	6 gg. Con festivo e g. libero
1 e 2	4,00	6,00	6,50	26,00	26,50	28,50
3 e 4	4,75	7,50	8,00	31,25	31,75	34,50

L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella colonna 16 ore- giorno lavorativo della precedente tabella.

Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un eventuale chiamata da parte dell'azienda.

Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal c.c.n.l. 18.06.2008.

In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell'azienda seguita da intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.

Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento le spese di viaggio

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

saranno rimborsate; la quantificazione del rimborso sarà effettuata secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto.

L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del c.c., le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del TFR.

Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.

Art. 22 – Diritti sindacali

In deroga all'art. 104, lett. b), del CCNL 18.06.2008, nelle aziende o cantieri con almeno 5 lavoratori dipendenti, gli stessi hanno diritto a riunirsi in assemblea per la trattazione delle materie previste dallo stesso articolo durante l'orario di lavoro nei limiti di 5 ore annue retribuite.

Art. 23 – Prestazioni extracontrattuali cassa edile

Considerata l'elevata mobilità di imprese e lavoratori tra le Province, con conseguente iscrizione dell'operaio alla Cassa Edile ove è ubicato il cantiere, le parti firmatarie del presente accordo promuovono il riconoscimento delle ore lavorate e versate nelle diverse Casse Edili in ambito Regionale, ai fini del diritto di accesso alle prestazioni extracontrattuali previste dal regolamento della Cassa Edile di Macerata, a condizione che il trattamento sia reciprocamente riconosciuto da parte di tutte le altre Casse Edili della Regione.

Art. 24 – Deposito

Copia del presente accordo integrativo verrà depositata, a cura di Confindustria Macerata, presso la Direzione Provinciale del lavoro, Inps e Inail di Macerata, entro 30 gg. dalla data della sua sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del d.l. n. 67/97 convertito nella legge n.135/97.



NOTA A VERBALE

Ance e FeNEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL, contestualmente alla stipula dell'accordo per il rinnovo del CCPL per i dipendenti delle imprese edili industriali della Provincia di Macerata, convengono sulla necessità di armonizzare le contribuzioni delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, tenendo conto di quanto analogamente definito in ambito regionale. A tal fine le parti, entro 90 giorni dalla stipula dell'accordo suddetto, procederanno ad una verifica delle attuali contribuzioni.

Le parti potranno prevedere che le attuali quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai saranno determinate in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, comma C, del vigente CCNL edili industria.

Considerate le innovazioni legislative in materia di regolarità contributiva delle imprese, nonché la regolamentazione nazionale sulle modalità per il rilascio del DURC da parte della Cassa Edile, le parti verificheranno la congruità della norma premiale istituita con accordo del 25/02/2002, e successivamente modificata con gli accordi del 09/10/2007 e del 30/06/2011, con le normative suddette, nonché la sua incidenza nella gestione della Cassa Edile.

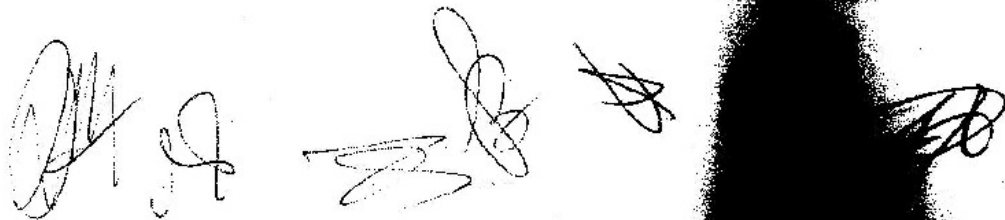
DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Ance e FeNEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL della Provincia di Macerata ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, anche come elemento di qualificazione delle imprese e di **miglioramento** delle condizioni di lavoro.

Le parti ritengono necessario avviare un **confronto per dare concreta attuazione** dell'allegato 12 del CCNL edili industria del **19/10/2010**, al fine di definire un sistema articolato di rappresentanza dei **lavoratori della sicurezza**, coerente con il D. Lgs. 81/2008.

Tale confronto dovrà concludersi entro **90 giorni dalla stipula** del presente CPPL.

Letto, confermato e sottoscritto.



Macerata, 27.12.2011

Lino Dino Frapiccini

Presidente sezione Ance Macerata

Massimo Paci

componente sezione Ance Macerata

Pierluigi Sardellini

componente sezione Ance Macerata

Gianni Niccolò

Funzionario Confindustria Macerata

Umberto Pietroni

Funzionario Confindustria Macerata

Sabina Bianchi

Funzionario Confindustria Macerata

Daniel Taddei

Segretario Generale Fillea Cgil

Massimo De Luca

Segretario Fillea Cgil

Cinzia Mosca

Segretario Fillea Cgil

Primo Antonelli

Segretario Generale Filca Cisl

Walter Paolucci

Segretario aggiunto Filca Cisl

Sergio Campanari

Segretario Generale Feneal Uil

Boris Basti

Segretario Feneal Uil

della massa salari denunciata dall'impresa alla Cassa Edile nell'annualità 1/10/2010 – 31/09/2011 e calcolata sulle aliquote contributive, vigenti al 1/07/2011, a carico delle imprese (7,58%).

Il premio riconosciuto alle imprese per l'anno 2012, con il limite complessivo di €. 465.000, è pari ad una percentuale da calcolarsi, secondo gli scaglioni sotto indicati, sulla contribuzione versata dall'impresa nell'anno finanziario sopra detto, con il limite di €. 6.000.

Tabella A	
Contributi versati	Premio una tantum
< 2.500 €.	20%
< 5.000 €.	30%
< 7.500 €.	40%
> 7.500 €.	6.000€.

Nel mese di gennaio 2012 la Cassa Edile comunicherà alle imprese, interessate al premio una tantum, l'importo dello sgravio contributivo ad esse riconosciuto, secondo i parametri e con i limiti sopra descritti.

Tali imprese renderanno una dichiarazione di intenti, a garanzia della regolarità del pagamento degli stipendi e degli altri emolumenti dovuti al proprio personale dipendente, pena la decadenza dal beneficio.

Le medesime imprese saranno esonerate dal versamento dei contributi, a decorrere dal mese di febbraio 2012 e fino a concorrenza della percentuale indicata nella tabella A.

Tale misura resta in vigore fino al 31 dicembre 2012.

Eventuali somme non utilizzate nel corso dell'anno 2012, saranno impiegate a favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Macerata secondo le indicazioni convenute dalla sezione provinciale Costruttori Edili Ance.

UNA TANTUM LAVORATORI



Per i lavoratori con stato di famiglia attestante la paternità/maternità, viene istituito un compenso una tantum di rimborso spese mensa scolastica.

Beneficiari sono i figli dei lavoratori, iscritti all'asilo nido, scuola d'infanzia, primaria.

L'importo massimo della prestazione ammonta ad €. 258 lordi annui per figlio.

La validità del premio è triennale (luglio 2011-giugno 2014).

Il requisiti di accesso al premio è l'iscrizione, con almeno 600 ore lavorative versate, alla Cassa Edile di Macerata.

La documentazione necessaria per il riconoscimento del premio è costituita da

- stato di famiglia attestante la paternità/maternità;
- ricevute dell'avvenuto acquisto dei buoni mensa.

Per accedere al premio, ogni lavoratore potrà presentare un'unica domanda, per ogni figlio, entro il mese giugno. Ciascuna domanda potrà riguardare il rimborso dei buoni mensa dell'anno scolastico trascorso, sino ad un massimo di 258 euro lordi annui per figlio.

Le somme impiegate sono di 100.000,00 € per annualità, pari a 300.000,00 € totali.

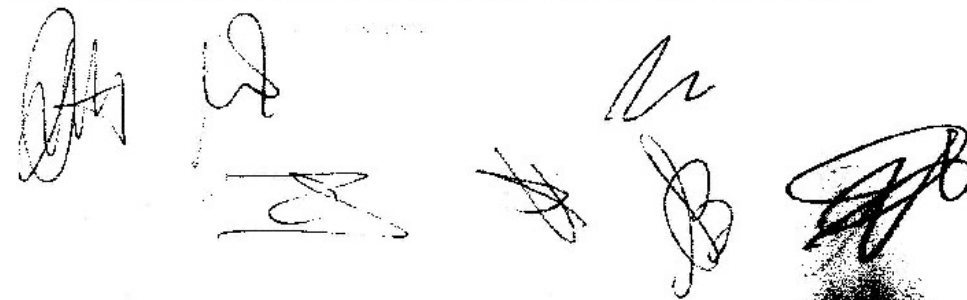
In caso di superamento della somma stanziata per ogni anno, la graduatoria per il diritto al compenso una tantum di rimborso spese mensa scolastica sarà determinata con i seguenti criteri a scalare:

- 1) Anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Macerata;
- 2) Reddito familiare.

Eventuali somme non utilizzate, sia annualmente che alla fine del triennio, saranno impiegate a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Macerata dopo indicazione della componente sindacale FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL..

Art. 4 - A.p.e. (Anzianità Professionale Edile) e norma premiale

Viene confermato, per la durata prevista dall'art. 1, quanto già stabilito e sottoscritto nel verbale di accordo territoriale del 30.06.2011.



L'aliquota contributiva anzianità professionale edile viene ridotta dal 4,75% al 3,75% con decorrenza 1 luglio 2011.

La norma premiale, istituita con accordo 25 febbraio 2002 e successivamente modificata con accordo del 9 ottobre 2007 viene così riformulata: la norma premiale attualmente pari al 2,20% viene ridotta all'1,20% a decorrere dal 1 luglio 2011. L'aliquota dell' 1,20% sarà ristornata alle imprese solo alla fine di ogni esercizio finanziario cassa edile (1 ott./30 set) qualora l'azienda risulti iscritta da almeno 36 mesi al 1 ottobre 2011 e a tale data, abbia mantenuto la regolarità rispetto agli accordi soprarichiamati.

Inoltre, a decorrere dal 1 luglio 2011, ai fini della stabilizzazione dei rapporti di lavoro, le parti convengono che la suddetta norma premiale non venga riconosciuta alle aziende che abbiano alle loro dipendenze una percentuale di lavoratori somministrati ex art.95 del vigente ccnl, superiore al 10% medio annuale (con oltre 1 dipendente per imprese fino a 10 dipendenti) della forza lavoro assunta a tempo indeterminato per ogni singolo cantiere, nonché alle aziende che abbiano alle loro dipendenze una percentuale di lavoratori assunti con contratto a chiamata, previsto dal D. Lgs. n. 276/2006, superiore all'1% medio annuale e con un massimo di un dipendente della forza lavoro assunta a tempo indeterminato per ogni singolo cantiere.

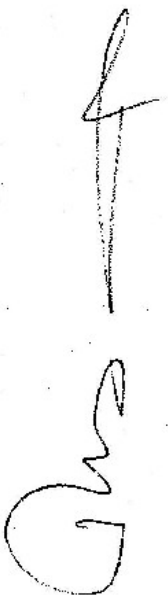
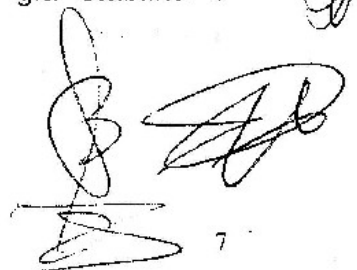
Art. 5 - Mutualizzazione ex art. 18 vigente CCNL

Viene confermato, per la durata prevista dall'art. 1, quanto già stabilito e sottoscritto nel verbale di accordo territoriale del 30.06.2011.

Il contributo dovuto per la mutualizzazione, di cui all'art.18 vigente ccnl, pari allo 0,65%, viene soppresso. Pertanto le aziende, con decorrenza 1 luglio 2011, dovranno provvedere direttamente agli accantonamenti cassa edile previsti dal medesimo articolo.

Art. 6 - Istituzione aliquota lavori usuranti

Viene confermato, per la durata prevista dall'art. 1, quanto già stabilito e sottoscritto nel verbale di accordo territoriale del 30.06.2011.



A decorrere dal 1 ottobre 2012 viene istituita l'aliquota dello 0,10%, così come previsto dall'allegato 14 dell'accordo di rinnovo del ccnl 19 aprile 2010. Fino a tale data il contributo dovuto a tale titolo sarà a carico della casse edile.

Art. 7 - Malattia: carenza contrattuale

Viene confermato, per la durata prevista dall'art. 1, quanto già stabilito e sottoscritto nel verbale di accordo territoriale del 30.06.2011.

Al lavoratore in malattia continua ad essere riconosciuta, in via sperimentale e con riserva di verifica annuale, l'integrazione pari al 100% della retribuzione netta di fatto, per il periodo di carenza ex art. 17 del vigente CCPL. La retribuzione afferente a tale causa sarà erogata per il 60% dalla cassa edile di macerata e per il restante 40% dal datore di lavoro.

Art. 8 - Indennità di eccezionale disagio per lavori eseguiti in galleria

Viene confermato, per la durata prevista dall'art. 1, quanto già stabilito e sottoscritto nel verbale di accordo territoriale del 30.06.2011.

Agli operai che lavorano nelle condizioni di eccezionale disagio descritte dall'art. 20, gruppo B del vigente CCNL Edili Industria, si stabiliscono le seguenti maggiorazioni:

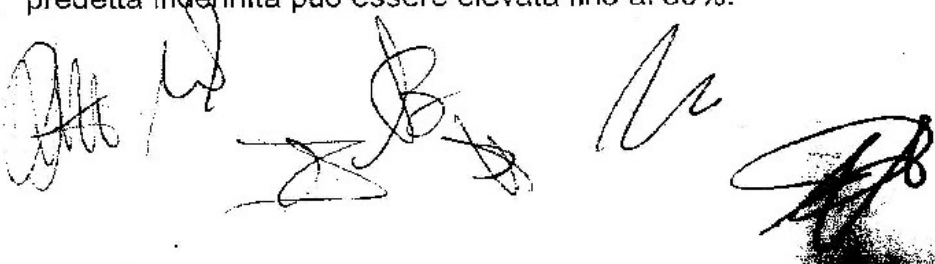
Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km dall'imbocco

- ✓ da 1 a 3 km.....18%
- ✓ da 3 a 4 Km.....20%
- ✓ da 4 a 5 Km.....24%

In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.

Indennità per presenza di acqua in galleria: 12%

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i 5 Km dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.



Art. 9 - C.I.G.O. Apprendisti – Attuazione dell'art. 92 (allegato 33) del CCNL edili industria del 18.06.2008.

Viene confermato, per la durata prevista dall'art. 1, quanto già stabilito e sottoscritto nel verbale di accordo territoriale del 30.06.2011.

A decorrere dal mese di ottobre 2011 la Cassa Edile di Macerata garantirà, agli apprendisti occupati presso un'impresa iscritta alla suddetta cassa edile, il trattamento economico sostitutivo della C.I.G.O. (cassa integrazione guadagni ordinaria), in caso di interruzione lavorativa per eventi meteorologici.

Il trattamento economico di cui sopra sarà riconosciuto per un massimo di 150 ore all'anno all'importo unitario di €. 5,78. La sospensione o riduzione lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro.

Le sole imprese che occupano lavoratori apprendisti sono pertanto tenute al versamento, con decorrenza 1° luglio 2011, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione (comprensiva anche della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia) percepita dal lavoratore apprendista.

Per usufruire del trattamento l'apprendista, alla data dell'evento, deve:

- ✓ Risultare alle dipendenze di una ditta iscritta alla Cassa Edile di Macerata;
- ✓ Avere almeno 90 giorni di anzianità aziendale;
- ✓ Avere accantonamenti versati, per tale contributo, presso la Cassa Edile di Macerata, di almeno 519 ore per lavoro realmente prestato;

Tale trattamento sarà riconosciuto per il periodo e per le ore oggetto di apposita domanda presentata ed integralmente autorizzata dall'Inps competente per il tutor dell'apprendista (alternativo: tale trattamento sarà riconosciuto per tutte le ore di integrazione riconosciute dall'Inps agli operai che lavorano nello stesso settore), fino a concorrenza di quanto versato a tale titolo alla Cassa Edile di Macerata.

Art. 10 - Indennità sostitutiva di mensa, trasferta, pasto

Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 21 del ccnl 18.06.2008, all'operaio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere nel Comune di assunzione o fuori dal Comune di assunzione sarà corrisposta, purché svolga la



VERBALE DI ACCORDO

In data 30 giugno 2011, presso la sede di Confindustria Macerata

tra

Confindustria Macerata, rappresentata dal Presidente ANCE Macerata Lino Dino Frapiccini, assistiti dai seguenti funzionari di Confindustria Macerata: dott. Umberto Pietroni - dott. Gianni Niccolò e dott.ssa Sabina Bianchi

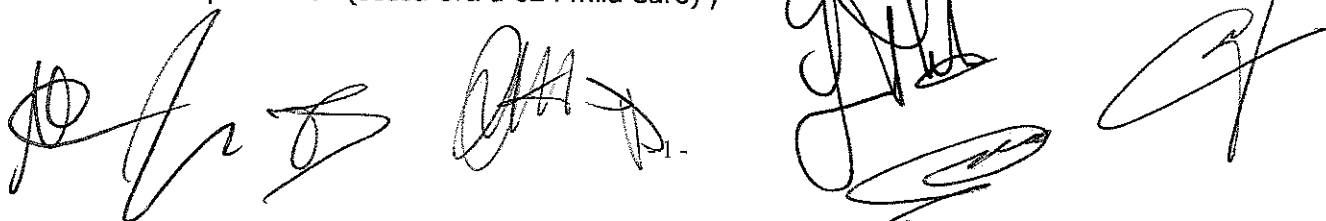
e

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili affini e del legno - Fe.n.e.a.l. - U.i.l. rappresentata dal segretario generale, sig. Sergio Campanari e dal Segretario Basti Boris;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e affini - F.i.l.c.a. - C.i.s.l. rappresentata dal segretario generale, sig. Primo Antonelli e dal segretario aggiunto, sig. Walter Paolucci;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive - F.i.l.l.e.a. - C.g.i.l. - rappresentata dal segretario generale, sig. Daniel Taddei, dal segretario, sig. Massimo De Luca, dal segretario Sig.ra Cinzia Mosca;

- considerato l'andamento economico finanziario della gestione cassa edile che vede per il 2010 una diminuzione della massa salariale denunciata dalle imprese pari a circa 36,43 - milioni d'euro contro i 39,97 milioni d'euro dell'esercizio precedente, con un calo dell' 8,83% rispetto al 2009 ;
- valutato che la composizione della massa salari denota un calo del 12% per il secondo anno consecutivo dei lavori privati, da 24,6 si è scesi ai 21,7 milioni mentre nei lavori pubblici il calo si attesta al meno 8% passando dai 12 milioni del 2009 agli 11 milioni del 2010;
- considerato che la gestione APE per il 2010 ha prodotto entrate per €. 1.813.970 ed uscite per €. 1.685.931, determinando un attivo di 128.039 euro;
- considerato che gestione Mutualizzazione malattia e/o infortunio, ha registrato entrate per 237.084 ed uscite per 223.075;
- rilevato tuttavia che all'interno del costo Gestione cassa Edile il costo per malattia e infortunio complessivo di €. 473.770, oltre 237 mila, pari al 57%, sono stati utilizzati per pagare la carenza dei primi tre giorni di malattia con l'utilizzo di 180.000 della Riserva fondo prestazioni (scesa ora a 624 mila euro) ;



- constatato che l'economia provinciale delle costruzioni sta attraversando una fase di forte ridimensionamento e che occorre, da un lato, imporre azioni di controllo e repressione per combattere il lavoro nero e i fenomeni di concorrenza sleale e, dall'altro, individuare tutte le possibili azioni di sostegno e tutela delle imprese virtuose, che perseguono la regolarità contributiva previdenziale e applicano una corretta gestione della sicurezza sul lavoro;
- valutato che la riduzione contributiva a carico delle imprese nei confronti della cassa edile debba contemperarsi con la salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario della cassa edile di Macerata;

tutto ciò premesso e considerato:

concordano e decidono quanto segue:

1) APE (anzianità professionale edile)

L'aliquota contributiva anzianità professionale edile viene ridotta dal 4,75% al 3,75% con decorrenza 1 luglio 2011.

La norma premiale, istituita con accordo 25 febbraio 2002 e successivamente modificata con accordo del 9 ottobre 2007 viene così riformulata: la norma premiale attualmente pari al 2,20% viene ridotta all'1,20% a decorrere dal 1 luglio 2011. L'aliquota dell' 1,20 % sarà ristornata alle imprese solo alla fine di ogni esercizio finanziario cassa edile (1 ott./30 set) qualora l'azienda risulti iscritta da almeno 36 mesi al 1 ottobre 2011 e a tale data, abbia mantenuta la regolarità rispetto agli accordi soprarichiamati.

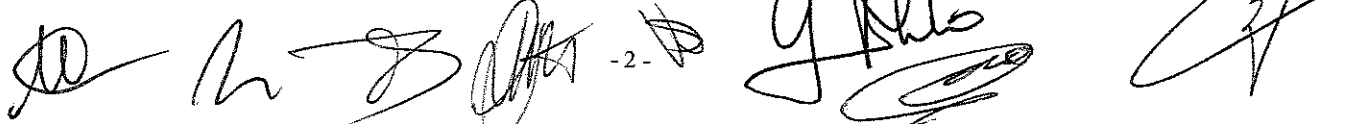
Inoltre a decorrere dal 1 luglio 2011, ai fini della stabilizzazione dei rapporti di lavoro, le parti convengono che la suddetta norma premiale non venga riconosciuta alle aziende che abbiano alle loro dipendenze una percentuale di lavoratori somministrati ex art.95 del vigente ccnl, superiore al 10% medio annuale (con oltre 1 dipendente per imprese fino a 10 dipendenti) della forza lavoro assunta a tempo indeterminato per ogni singolo cantiere, nonché alle aziende che abbiano alle loro dipendenze una percentuale di lavoratori assunti con contratto a chiamata, previsto dal D. Lgs. n. 276/2006, superiore all'1% medio annuale e con un massimo di un dipendente della forza lavoro assunta a tempo indeterminato per ogni singolo cantiere.

2) MUTUALIZZAZIONE EX ART. 18 VIGENTE CCNL

Il contributo dovuto per la mutualizzazione di cui all'art.18 vigente ccnl, pari allo 0,65%, viene soppresso pertanto le aziende, con decorrenza 1 luglio 2011, dovranno provvedere direttamente agli accantonamenti cassa edile previsti dal medesimo articolo.

3) ISTITUZIONE ALIQUOTA LAVORI USURANTI

A decorrere dal 1 ottobre 2012 viene istituita l'aliquota dello 0,10% così come previsto dall'allegato 14 dell'accordo di rinnovo del ccnl 19 aprile 2010. Fino a tale data il contributo dovuto a tale titolo sarà a carico della casse edile.



4) MALATTIA: CARENZA CONTRATTUALE

Al lavoratore in malattia continua ad essere riconosciuta, in via sperimentale e con riserva di verifica annuale, l'integrazione pari al 100% della retribuzione netta di fatto, per il periodo di carenza ex art. 17 del vigente CCPL. La retribuzione afferente a tale causa sarà erogata per il 60% dalla cassa edile di macerata e per il restante 40% dal datore di lavoro.

5) INDENNITA' DI ECCEZIONALE DISAGIO PER LAVORI ESEGUITI IN GALLERIA

Agli operai che lavorano nelle condizioni di eccezionale disagio descritte dall'art. 20, gruppo B del vigente CCNL Edili Industria, si stabiliscono le seguenti maggiorazioni:

Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km dall'imbocco

- ✓ da 1 a 3 km.....18%
- ✓ da 3 a 4 Km.....20%
- ✓ da 4 a 5 Km.....24%

In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.

Indennità per presenza di acqua in galleria: 12%

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i 5 Km dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

6) C.I.G.O. APPRENDISTI - Attuazione dell'art. 92 (allegato 33) del ccnl edili industria del 18.06.2008.

A decorrere dal prossimo mese di ottobre 2011 la Cassa Edile di Macerata garantirà, agli apprendisti occupati presso un'impresa iscritta alla suddetta cassa edile, il trattamento economico sostitutivo della C.I.G.O. (cassa integrazione guadagni ordinaria), in caso di interruzione lavorativa per eventi meteorologici.

Il trattamento economico di cui sopra sarà riconosciuto per un massimo di 150 ore all'anno all'importo unitario di €. 5,78. La sospensione o riduzione lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro.

Le sole imprese che occupano lavoratori apprendisti sono pertanto tenute al versamento, con decorrenza 1° luglio 2011, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione (comprensiva anche della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia) percepita dal lavoratore apprendista.

Per usufruire del trattamento l'apprendista, alla data dell'evento, deve:

- ✓ Risultare alle dipendenze di una ditta iscritta alla Cassa Edile di Macerata;
- ✓ Avere almeno 90 giorni di anzianità aziendale;

- ✓ Avere accantonamenti versati, per tale contributo, presso la Cassa Edile di Macerata, di almeno 519 ore per lavoro realmente prestato;

Tale trattamento sarà riconosciuto per il periodo e per le ore oggetto di apposita domanda presentata ed integralmente autorizzata dall'Inps competente per il tutor dell'apprendista (alternativo: tale trattamento sarà riconosciuto per tutte le ore di integrazione riconosciute dall'Inps agli operai che lavorano nello stesso settore), fino a concorrenza di quanto versato a tale titolo alla Cassa Edile di Macerata.

7) MODIFICA ART. 10 C.I.P.L. 9.10.2007: TRASFERTA, INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA, PASTO

Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 21 del ccnl 20.05.2004, all'operaio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere nel Comune di assunzione o fuori dal Comune di assunzione sarà corrisposta, purché svolga la propria attività per un periodo superiore a 4 ore, con presenza in cantiere anche dopo la pausa meridiana, un'indennità sostitutiva di mensa, secondo la tabella seguente, indipendentemente dalla qualifica e dalla categoria del singolo lavoratore.

Le parti convengono che il trattamento di trasferta, riconosciuta secondo la tabella seguente, non trova applicazione nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel Comune di residenza ovvero determini un avvicinamento al suo Comune di residenza, tale da non comportare un aumento del normale disagio correlato alla prestazione.

Il pasto eventualmente riconosciuto assorbe l'indennità sostitutiva di mensa e assorbe o riduce quella di trasferta di un importo pari al valore indicato nella penultima colonna della tabella seguente.

Le predette diarie, comunque riconosciute, si intendono risarcitorie di ogni spesa connessa di viaggio ed al disagio conseguente alla trasferta.

I riferimenti chilometrici devono essere calcolati dai limiti territoriali del Comune di assunzione e del Comune di dove insiste il cantiere.

	Periodo di riferimento	Indennità sostitutiva di mensa	trasferta	Totale (indennità + trasferta)	pasto	Totale (pasto + trasferta)
Lavori in comune	01/10/2007	6.16 €	-----	6.16 €	11.00 €	11.00 €
	01/01/2009	6.16 €	-----	6.16 €	12.00 €	12.00 €
Lavori da 0 a 27 km	01/10/2007	6.16 €	1,00 €	7.16 €	11.00 €	11.00 €
	01/01/2009	6.16 €	3,00 €	9.16 €	12.00€	12.00 €
Lavori oltre i 27 km	01/10/2007	6.16 €	6.84 €	13.00 €	11.00 €	13.00 €
	01/01/2009	6.16 €	9.34 €	15.50 €	12.00 €	15.50 €

8) MODIFICA ART. 11 C.I.P.L. 9.10.2007 : MENSA

Nel caso di cantieri di accesso particolarmente disagiato, l'imprenditore è tenuto, su richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione un locale da adibire a cucina, a provvedere alla disponibilità dei relativi utensili nonché ad attrezzare un locale da adibire a refettorio; qualora la richiesta venga da almeno 50 dipendenti l'imprenditore è tenuto a mettere a disposizione anche un cuoco.

Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra, l'operaio ha diritto al pasto o all'indennità sostitutiva di mensa, con gli importi definiti nella tabella di cui all'art. 10, purché svolga la propria attività per un periodo superiore a 4 ore.

Qualora sia assicurato il pasto, il concorso dell'impresa al costo dello stesso è fissato nella misura dell'80% dello stesso, con un limite massimo di costo di €. 12,00.

L'indennità sostitutiva di mensa non compete qualora sia assicurato il pasto.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto, anche aziendali, dati per lo stesso titolo.

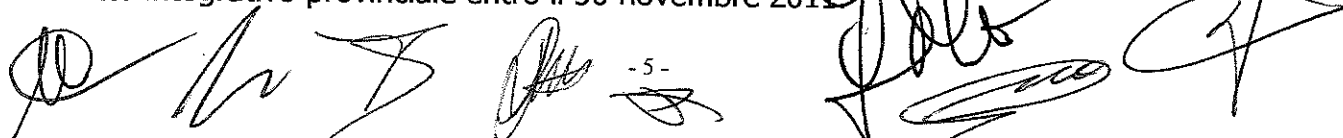
9) VALIDITA', DURATA ED E.V.R.

Le parti si impegnano a promuovere un accordo regionale volto alla determinazione dei seguenti parametri inerenti l'E.V.R. (elemento variabile della retribuzione):

- ✓ Tetto massimo applicabile;
- ✓ peso ascrivibile a ciascun indicatore per il calcolo dell'E.V.R.;
- ✓ decorrenza ed erogazione.

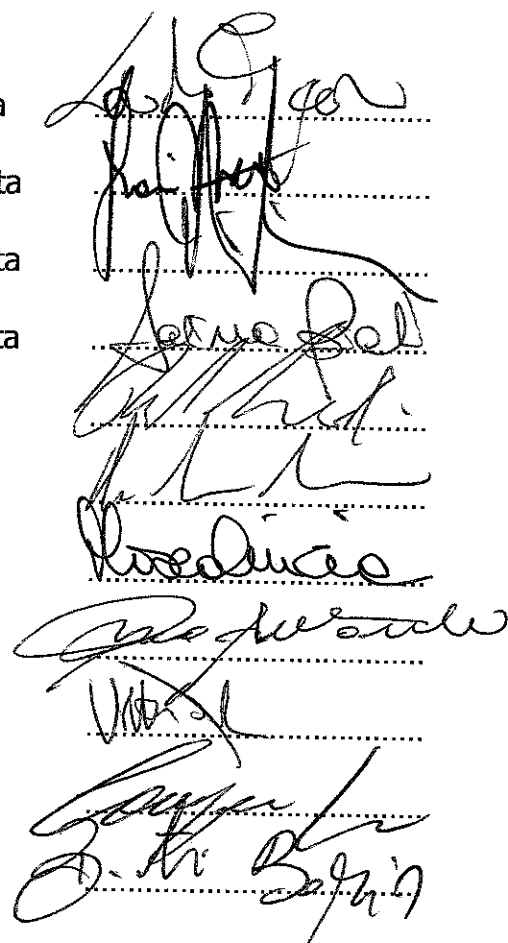
Qualora a livello regionale questo risultato non venga raggiunto in tempo utile, le parti si impegnano ad incontrarsi per determinare i suddetti parametri a livello provinciale.

Le sottoscritte parti si impegnano, in ogni caso, a riconvocarsi entro il 31 ottobre 2011, al fine della verifica e della conferma del presente accordo ed al fine di ultimare il rinnovo del contratto integrativo provinciale entro il 30 novembre 2011.



Letto, approvato e sottoscritto.

Lino Dino Frapiccini	Presidente sezione Ance Macerata
Gianni Niccolò	Funzionario Confindustria Macerata
Umberto Pietroni	Funzionario Confindustria Macerata
Sabina Bianchi	Funzionario Confindustria Macerata
Daniel Taddei	Segretario Generale Fillea Cgil
Massimo De Luca	Segretario Fillea Cgil
Cinzia Mosca	Segretario Fillea Cgil
Primo Antonelli	Segretario Generale Filca Cisl
Walter Paolucci	Segretario aggiunto Filca Cisl
Sergio Campanari	Segretario Generale Feneal Uil
Boris Basti	Segretario Feneal Uil



The block contains handwritten signatures corresponding to the representatives listed in the table. The signatures are written in black ink on a white background. The first signature is for Lino Dino Frapiccini, followed by Gianni Niccolò, Umberto Pietroni, Sabina Bianchi, Daniel Taddei, Massimo De Luca, Cinzia Mosca, Primo Antonelli, Walter Paolucci, Sergio Campanari, and Boris Basti. Each signature is written on a line of dotted paper.

VERBALE DI ACCORDO

In data 30 giugno 2011, presso la sede di Confindustria Macerata

tra

Confindustria Macerata, rappresentata dal Presidente ANCE Macerata Lino Dino Frapiccini, assistiti dai seguenti funzionari di Confindustria Macerata: dott. Umberto Pietroni - dott. Gianni Niccolò e dott.ssa Sabina Bianchi

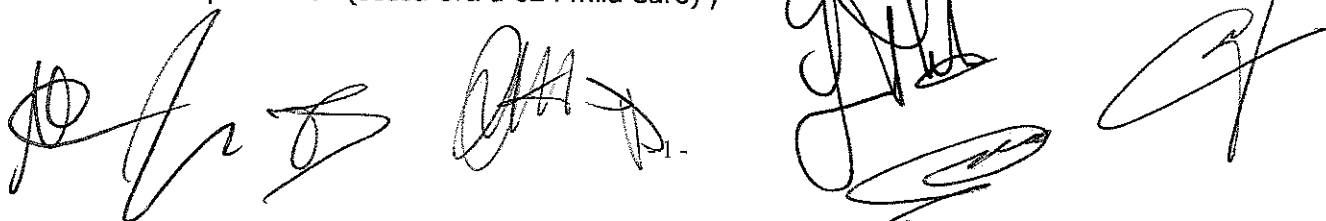
e

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili affini e del legno - Fe.n.e.a.l. - U.i.l. rappresentata dal segretario generale, sig. Sergio Campanari e dal Segretario Basti Boris;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e affini - F.i.l.c.a. - C.i.s.l. rappresentata dal segretario generale, sig. Primo Antonelli e dal segretario aggiunto, sig. Walter Paolucci;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive - F.i.l.l.e.a. - C.g.i.l. - rappresentata dal segretario generale, sig. Daniel Taddei, dal segretario, sig. Massimo De Luca, dal segretario Sig.ra Cinzia Mosca;

- considerato l'andamento economico finanziario della gestione cassa edile che vede per il 2010 una diminuzione della massa salariale denunciata dalle imprese pari a circa 36,43 - milioni d'euro contro i 39,97 milioni d'euro dell'esercizio precedente, con un calo dell' 8,83% rispetto al 2009 ;
- valutato che la composizione della massa salari denota un calo del 12% per il secondo anno consecutivo dei lavori privati, da 24,6 si è scesi ai 21,7 milioni mentre nei lavori pubblici il calo si attesta al meno 8% passando dai 12 milioni del 2009 agli 11 milioni del 2010;
- considerato che la gestione APE per il 2010 ha prodotto entrate per €. 1.813.970 ed uscite per €. 1.685.931, determinando un attivo di 128.039 euro;
- considerato che gestione Mutualizzazione malattia e/o infortunio, ha registrato entrate per 237.084 ed uscite per 223.075;
- rilevato tuttavia che all'interno del costo Gestione cassa Edile il costo per malattia e infortunio complessivo di €. 473.770, oltre 237 mila, pari al 57%, sono stati utilizzati per pagare la carenza dei primi tre giorni di malattia con l'utilizzo di 180.000 della Riserva fondo prestazioni (scesa ora a 624 mila euro) ;



- constatato che l'economia provinciale delle costruzioni sta attraversando una fase di forte ridimensionamento e che occorre, da un lato, imporre azioni di controllo e repressione per combattere il lavoro nero e i fenomeni di concorrenza sleale e, dall'altro, individuare tutte le possibili azioni di sostegno e tutela delle imprese virtuose, che perseguono la regolarità contributiva previdenziale e applicano una corretta gestione della sicurezza sul lavoro;
- valutato che la riduzione contributiva a carico delle imprese nei confronti della cassa edile debba contemperarsi con la salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario della cassa edile di Macerata;

tutto ciò premesso e considerato:

concordano e decidono quanto segue:

1) APE (anzianità professionale edile)

L'aliquota contributiva anzianità professionale edile viene ridotta dal 4,75% al 3,75% con decorrenza 1 luglio 2011.

La norma premiale, istituita con accordo 25 febbraio 2002 e successivamente modificata con accordo del 9 ottobre 2007 viene così riformulata: la norma premiale attualmente pari al 2,20% viene ridotta all'1,20% a decorrere dal 1 luglio 2011. L'aliquota dell' 1,20 % sarà ristornata alle imprese solo alla fine di ogni esercizio finanziario cassa edile (1 ott./30 set) qualora l'azienda risulti iscritta da almeno 36 mesi al 1 ottobre 2011 e a tale data, abbia mantenuta la regolarità rispetto agli accordi soprarichiamati.

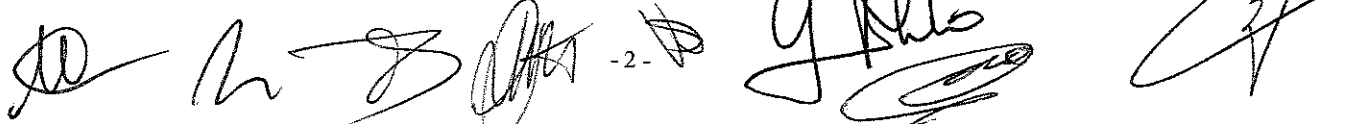
Inoltre a decorrere dal 1 luglio 2011, ai fini della stabilizzazione dei rapporti di lavoro, le parti convengono che la suddetta norma premiale non venga riconosciuta alle aziende che abbiano alle loro dipendenze una percentuale di lavoratori somministrati ex art.95 del vigente ccnl, superiore al 10% medio annuale (con oltre 1 dipendente per imprese fino a 10 dipendenti) della forza lavoro assunta a tempo indeterminato per ogni singolo cantiere, nonché alle aziende che abbiano alle loro dipendenze una percentuale di lavoratori assunti con contratto a chiamata, previsto dal D. Lgs. n. 276/2006, superiore all'1% medio annuale e con un massimo di un dipendente della forza lavoro assunta a tempo indeterminato per ogni singolo cantiere.

2) MUTUALIZZAZIONE EX ART. 18 VIGENTE CCNL

Il contributo dovuto per la mutualizzazione di cui all'art.18 vigente ccnl, pari allo 0,65%, viene soppresso pertanto le aziende, con decorrenza 1 luglio 2011, dovranno provvedere direttamente agli accantonamenti cassa edile previsti dal medesimo articolo.

3) ISTITUZIONE ALIQUOTA LAVORI USURANTI

A decorrere dal 1 ottobre 2012 viene istituita l'aliquota dello 0,10% così come previsto dall'allegato 14 dell'accordo di rinnovo del ccnl 19 aprile 2010. Fino a tale data il contributo dovuto a tale titolo sarà a carico della casse edile.

 -2-

4) MALATTIA: CARENZA CONTRATTUALE

Al lavoratore in malattia continua ad essere riconosciuta, in via sperimentale e con riserva di verifica annuale, l'integrazione pari al 100% della retribuzione netta di fatto, per il periodo di carenza ex art. 17 del vigente CCPL. La retribuzione afferente a tale causa sarà erogata per il 60% dalla cassa edile di macerata e per il restante 40% dal datore di lavoro.

5) INDENNITA' DI ECCEZIONALE DISAGIO PER LAVORI ESEGUITI IN GALLERIA

Agli operai che lavorano nelle condizioni di eccezionale disagio descritte dall'art. 20, gruppo B del vigente CCNL Edili Industria, si stabiliscono le seguenti maggiorazioni:

Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km dall'imbocco

- ✓ da 1 a 3 km.....18%
- ✓ da 3 a 4 Km.....20%
- ✓ da 4 a 5 Km.....24%

In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.

Indennità per presenza di acqua in galleria: 12%

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i 5 Km dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

6) C.I.G.O. APPRENDISTI - Attuazione dell'art. 92 (allegato 33) del ccnl edili industria del 18.06.2008.

A decorrere dal prossimo mese di ottobre 2011 la Cassa Edile di Macerata garantirà, agli apprendisti occupati presso un'impresa iscritta alla suddetta cassa edile, il trattamento economico sostitutivo della C.I.G.O. (cassa integrazione guadagni ordinaria), in caso di interruzione lavorativa per eventi meteorologici.

Il trattamento economico di cui sopra sarà riconosciuto per un massimo di 150 ore all'anno all'importo unitario di €. 5,78. La sospensione o riduzione lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro.

Le sole imprese che occupano lavoratori apprendisti sono pertanto tenute al versamento, con decorrenza 1° luglio 2011, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione (comprensiva anche della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia) percepita dal lavoratore apprendista.

Per usufruire del trattamento l'apprendista, alla data dell'evento, deve:

- ✓ Risultare alle dipendenze di una ditta iscritta alla Cassa Edile di Macerata;
- ✓ Avere almeno 90 giorni di anzianità aziendale;

- ✓ Avere accantonamenti versati, per tale contributo, presso la Cassa Edile di Macerata, di almeno 519 ore per lavoro realmente prestato;

Tale trattamento sarà riconosciuto per il periodo e per le ore oggetto di apposita domanda presentata ed integralmente autorizzata dall'Inps competente per il tutor dell'apprendista (alternativo: tale trattamento sarà riconosciuto per tutte le ore di integrazione riconosciute dall'Inps agli operai che lavorano nello stesso settore), fino a concorrenza di quanto versato a tale titolo alla Cassa Edile di Macerata.

7) MODIFICA ART. 10 C.I.P.L. 9.10.2007: TRASFERTA, INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA, PASTO

Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 21 del ccnl 20.05.2004, all'operaio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere nel Comune di assunzione o fuori dal Comune di assunzione sarà corrisposta, purché svolga la propria attività per un periodo superiore a 4 ore, con presenza in cantiere anche dopo la pausa meridiana, un'indennità sostitutiva di mensa, secondo la tabella seguente, indipendentemente dalla qualifica e dalla categoria del singolo lavoratore.

Le parti convengono che il trattamento di trasferta, riconosciuta secondo la tabella seguente, non trova applicazione nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel Comune di residenza ovvero determini un avvicinamento al suo Comune di residenza, tale da non comportare un aumento del normale disagio correlato alla prestazione.

Il pasto eventualmente riconosciuto assorbe l'indennità sostitutiva di mensa e assorbe o riduce quella di trasferta di un importo pari al valore indicato nella penultima colonna della tabella seguente.

Le predette diarie, comunque riconosciute, si intendono risarcitorie di ogni spesa connessa di viaggio ed al disagio conseguente alla trasferta.

I riferimenti chilometrici devono essere calcolati dai limiti territoriali del Comune di assunzione e del Comune di dove insiste il cantiere.

	Periodo di riferimento	Indennità sostitutiva di mensa	trasferta	Totale (indennità + trasferta)	pasto	Totale (pasto + trasferta)
Lavori in comune	01/10/2007	6.16 €	-----	6.16 €	11.00 €	11.00 €
	01/01/2009	6.16 €	-----	6.16 €	12.00 €	12.00 €
Lavori da 0 a 27 km	01/10/2007	6.16 €	1,00 €	7.16 €	11.00 €	11.00 €
	01/01/2009	6.16 €	3,00 €	9.16 €	12.00€	12.00 €
Lavori oltre i 27 km	01/10/2007	6.16 €	6.84 €	13.00 €	11.00 €	13.00 €
	01/01/2009	6.16 €	9.34 €	15.50 €	12.00 €	15.50 €

8) MODIFICA ART. 11 C.I.P.L. 9.10.2007 : MENSA

Nel caso di cantieri di accesso particolarmente disagiato, l'imprenditore è tenuto, su richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione un locale da adibire a cucina, a provvedere alla disponibilità dei relativi utensili nonché ad attrezzare un locale da adibire a refettorio; qualora la richiesta venga da almeno 50 dipendenti l'imprenditore è tenuto a mettere a disposizione anche un cuoco.

Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra, l'operaio ha diritto al pasto o all'indennità sostitutiva di mensa, con gli importi definiti nella tabella di cui all'art. 10, purché svolga la propria attività per un periodo superiore a 4 ore.

Qualora sia assicurato il pasto, il concorso dell'impresa al costo dello stesso è fissato nella misura dell'80% dello stesso, con un limite massimo di costo di €. 12,00.

L'indennità sostitutiva di mensa non compete qualora sia assicurato il pasto.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto, anche aziendali, dati per lo stesso titolo.

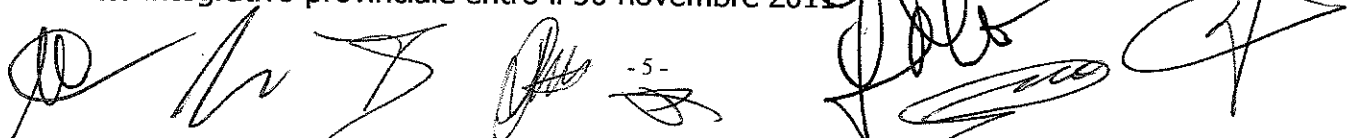
9) VALIDITA', DURATA ED E.V.R.

Le parti si impegnano a promuovere un accordo regionale volto alla determinazione dei seguenti parametri inerenti l'E.V.R. (elemento variabile della retribuzione):

- ✓ Tetto massimo applicabile;
- ✓ peso ascrivibile a ciascun indicatore per il calcolo dell'E.V.R.;
- ✓ decorrenza ed erogazione.

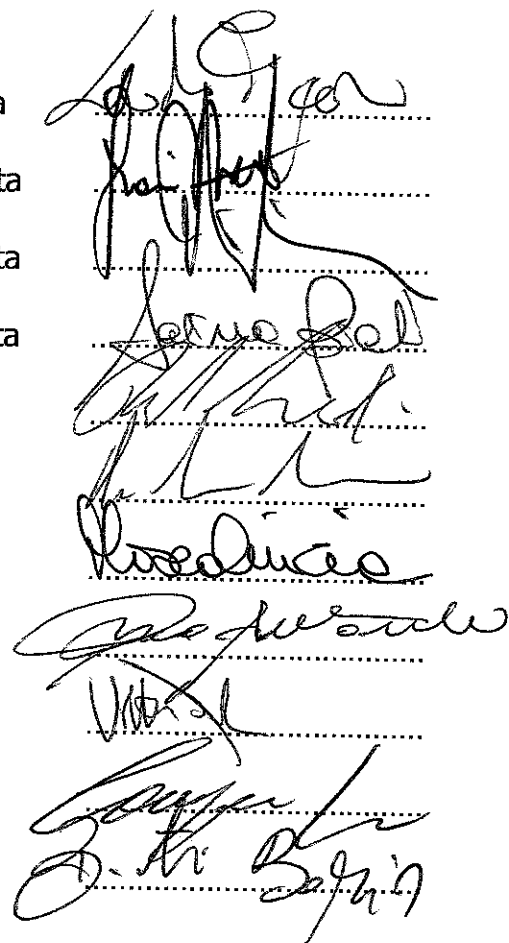
Qualora a livello regionale questo risultato non venga raggiunto in tempo utile, le parti si impegnano ad incontrarsi per determinare i suddetti parametri a livello provinciale.

Le sottoscritte parti si impegnano, in ogni caso, a riconvocarsi entro il 31 ottobre 2011, al fine della verifica e della conferma del presente accordo ed al fine di ultimare il rinnovo del contratto integrativo provinciale entro il 30 novembre 2011.



Letto, approvato e sottoscritto.

Lino Dino Frapiccini	Presidente sezione Ance Macerata
Gianni Niccolò	Funzionario Confindustria Macerata
Umberto Pietroni	Funzionario Confindustria Macerata
Sabina Bianchi	Funzionario Confindustria Macerata
Daniel Taddei	Segretario Generale Fillea Cgil
Massimo De Luca	Segretario Fillea Cgil
Cinzia Mosca	Segretario Fillea Cgil
Primo Antonelli	Segretario Generale Filca Cisl
Walter Paolucci	Segretario aggiunto Filca Cisl
Sergio Campanari	Segretario Generale Feneal Uil
Boris Basti	Segretario Feneal Uil



The image shows a column of handwritten signatures, each corresponding to a representative in the table to the left. The signatures are written in black ink on a white background. The first signature is for Lino Dino Frapiccini, followed by Gianni Niccolò, Umberto Pietroni, Sabina Bianchi, Daniel Taddei, Massimo De Luca, Cinzia Mosca, Primo Antonelli, Walter Paolucci, Sergio Campanari, and Boris Basti. The signatures are written in a cursive style, with some names being more legible than others.